



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 luglio 2022
(OR. en)

11205/22

EF 203
ECOFIN 723
DELECT 112

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 luglio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 4471 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 6.7.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 4471 final.

All.: C(2022) 4471 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2022
C(2022) 4471 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2022

**che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE)
2018/1229 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla
procedura di acquisto forzoso**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 909/2014 (di seguito il "CSDR")¹ armonizza lo svolgimento del regolamento titoli nell'Unione e le norme che disciplinano i depositari centrali di titoli (di seguito i "CSD"). Uno dei principali obiettivi di questo regolamento è migliorare la sicurezza e l'efficienza del regolamento titoli, in particolare nelle operazioni transfrontaliere, garantendo che acquirenti e venditori ricevano, rispettivamente, i titoli e i pagamenti puntualmente e senza rischi. A tal fine il regolamento armonizza la tempistica e il quadro per il regolamento titoli nell'Unione. In particolare prevede una serie di misure intese a prevenire e gestire la mancata esecuzione del regolamento delle operazioni su titoli (di seguito i "mancati regolamenti"), comunemente definite misure relative alla disciplina del regolamento.

A tale riguardo il regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (di seguito l'"ESMA") e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'ESMA², un regolamento delegato per specificare le misure relative alla disciplina del regolamento stabilite nel regolamento (UE) n. 909/2014. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione³ sulla disciplina del regolamento (le "norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento") specifica quanto segue:

a) le misure per prevenire i mancati regolamenti, ivi incluse le misure che gli enti finanziari devono adottare per limitarne il numero e le procedure e le misure che i CSD devono predisporre per facilitare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni su titoli;

b) le misure per gestire i mancati regolamenti, che comprendono gli obblighi in materia di monitoraggio e segnalazione dei mancati regolamenti da parte dei CSD, la gestione da parte dei CSD delle penali pecuniarie versate dagli utenti responsabili dei mancati regolamenti, i dettagli dell'adeguata procedura di acquisto forzoso conseguente ai mancati regolamenti, le norme e le esenzioni specifiche concernenti la procedura di acquisto forzoso e le condizioni in base alle quali il CSD può sospendere la prestazione dei servizi agli utenti responsabili dei mancati regolamenti.

Le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento sono entrate in vigore il 1° febbraio 2022.

Tuttavia, prima di tale data, i partecipanti al mercato avevano espresso preoccupazioni sulle difficoltà di attuazione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio entro la data fissata a causa di quanto segue: i) la mancanza di chiarezza su alcune questioni aperte necessarie per l'attuazione dei requisiti in materia di acquisto forzoso e ii) l'incertezza in merito alla

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

³ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

possibilità che la proposta legislativa della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ("CSDR") includa modifiche alle norme in materia di acquisto forzoso obbligatorio nonché alla portata delle eventuali modifiche.

Alla luce di tali preoccupazioni nel settembre 2021 l'ESMA ha scritto⁴ alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio per chiedere il rinvio dell'applicazione della procedura di acquisto forzoso in modo da avere tempo a sufficienza per analizzarne in modo approfondito il quadro di riferimento, nell'ambito della revisione del regolamento CSDR, e per preservarne la proporzionalità e l'efficacia. Nella sua dichiarazione l'ESMA ha osservato che sono pronte per l'attuazione altre misure relative alla disciplina del regolamento, ossia gli obblighi di informativa da parte dei CSD e le penali pecuniarie in caso di regolamento ritardato, e che tale valutazione è condivisa dai partecipanti al mercato.

È stato necessario modificare il CSDR stesso per poter fissare date di applicazione diverse a seconda delle varie misure di disciplina del regolamento stabilite dalle norme tecniche di regolamentazione in materia. Nel novembre 2021 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico⁵ su una modifica del CSDR che consente il differimento degli acquisti forzosi obbligatori, nell'ambito dei negoziati sulla proposta della Commissione europea relativa a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito⁶. Il regolamento (UE) 2022/858 (il "regime pilota DLT") è stato adottato il 30 maggio 2022. Detto regolamento modifica l'articolo 76, paragrafo 5, del CSDR per poter fissare date di applicazione diverse a seconda delle varie misure di disciplina del regolamento stabilite dalle norme tecniche di regolamentazione in materia.

Alla luce della modifica apportata al CSDR attraverso il regime pilota DLT, l'ESMA ha adottato una relazione⁷ che propone il differimento dell'applicazione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio. A tal fine, l'ESMA ha proposto una modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione.

Tale differimento dovrebbe garantire alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio più tempo per determinare il modo migliore di aumentare l'efficienza dei regolamenti.

Il 16 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta legislativa REFIT sul CSDR⁸; tuttavia questa è solo la fase iniziale della procedura legislativa, che si concentrerà sul CSDR e prevedrà potenziali modifiche della procedura di acquisto forzoso di cui allo stesso regolamento oltre alle relative pertinenti misure di livello 2.

Tenuto conto del tempo richiesto da una procedura legislativa ordinaria, l'ESMA ritiene opportuno differire di tre anni l'applicazione dei requisiti vigenti in materia di acquisto forzoso.

⁴ [Lettera dell'ESMA](#) alla Commissione europea del 23 settembre 2021.

⁵ [Comunicato stampa](#) della Commissione europea del 25 novembre 2021. *"La Commissione accoglie inoltre con favore l'accordo politico raggiunto sulle modifiche del regolamento relativo ai depositari centrali di titoli, le quali consentono un differimento degli acquisti forzosi obbligatori. In tal modo si disporrà di più tempo per determinare il modo migliore per aumentare l'efficienza dei regolamenti, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative".*

⁶ Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito.

⁷ "Norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, CSDR – Sospensione dell'acquisto forzoso", Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 2 giugno 2022, ESMA70-156-5011.

⁸ [La Commissione propone norme più semplici per rendere più sicuro ed efficiente il regolamento titoli nei mercati finanziari dell'UE](#). [Commissione europea \(europa.eu\)](#)

Inoltre l'avvio dell'applicazione del regime della disciplina di regolamento del CSDR in data 1° febbraio 2022 ha avuto come conseguenza la soppressione - da parte dell'articolo 72 di detto regolamento - dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto⁹ ("SSR"). Detto articolo imponeva alle controparti centrali che prestavano servizi di compensazione per operazioni in titoli azionari di prevedere nelle proprie norme una procedura di acquisto forzoso in caso di mancati regolamenti.

Tuttavia tale abrogazione dell'articolo 15 dell'SSR era giustificata dal fatto che il CSDR *"armonizza a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti e presenta un ambito di applicazione per tali misure più ampio rispetto al [SSR]"*¹⁰.

Pertanto dato il previsto differimento dell'applicazione della procedura di acquisto forzoso di cui al CSDR, l'ESMA ritiene necessario mantenere il requisito in materia precedentemente introdotto dall'articolo 15 dell'SSR.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010, la Commissione decide se approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati entro tre mesi dal loro ricevimento. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui al suddetto articolo.

Tenuto conto del tempo aggiuntivo necessario per l'applicazione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio a causa dei suddetti sviluppi, che non potevano essere previsti al momento dell'adozione delle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, è necessario differire le norme pertinenti onde garantire alla Commissione, al Parlamento e al Consiglio il tempo necessario per determinare il modo migliore di aumentare l'efficienza dei regolamenti nel contesto della proposta legislativa REFIT sul CSDR. Pare pertanto opportuno che la Commissione approvi il progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato dall'ESMA.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Alla luce della portata limitata della modifica e data l'urgenza di garantire la certezza del diritto per l'attuazione e l'applicazione della procedura di acquisto forzoso di cui al CSDR, l'ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010 ("regolamento ESMA")¹¹. L'ESMA ha tuttavia consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati e ha svolto un'analisi di alto livello dei costi e dei benefici. L'ESMA ha anche lavorato a stretto contatto con i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC).

⁹ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

¹⁰ Cfr. considerando 78 del CSDR: "Considerando che il presente regolamento armonizza a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti e presenta un ambito di applicazione per tali misure più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario abrogare l'articolo 15 di detto regolamento."

¹¹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Più specificamente l'ESMA ha osservato che i vantaggi della presente proposta sarebbero i seguenti: a) evitare il rischio di un'attuazione disordinata e frammentata dovuta alla mancata chiarezza su taluni aspetti dell'attuale procedura di acquisto forzoso obbligatorio; b) garantire alla Commissione e ai co-legislatori più tempo per determinare il modo migliore di aumentare l'efficienza dei regolamenti; c) allentare la pressione sui partecipanti al mercato e le autorità; d) garantire la certezza del diritto e la trasparenza per il mercato ed e) evitare che i partecipanti al mercato sostengano costi di attuazione duplicati in caso di modifica delle norme a seguito della revisione del CSDR.

La Commissione è stata inoltre contattata da portatori di interessi favorevoli al differimento dell'applicazione della procedura di acquisto forzoso obbligatorio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato della Commissione sospende, per tre anni a partire dalla data di entrata in vigore, l'applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui alle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento.

Include inoltre le disposizioni dell'ex articolo 15, paragrafo 1, dell'SSR nelle norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, che dovranno essere applicate per la durata del differimento.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012¹², in particolare l'articolo 7, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione¹³ fissa misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e a incentivare la disciplina del regolamento. Tali misure comprendono il monitoraggio dei mancati regolamenti e la riscossione e la redistribuzione delle penali pecuniarie per i mancati regolamenti. Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 specifica altresì i dettagli operativi della procedura di acquisto forzoso di cui all'articolo 7, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 era stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione¹⁴ per differire la data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229 al 1° febbraio 2021. Detta data è stata nuovamente differita al 1° febbraio 2022 dal regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione¹⁵.
- (3) Tuttavia i portatori di interessi hanno dimostrato che gli acquisti forzosi obbligatori potrebbero aumentare la pressione di liquidità e i costi dei titoli a rischio di acquisto forzoso. Tale effetto potrebbe essere ulteriormente esacerbato in caso di volatilità del mercato. In tale contesto, l'applicazione delle norme sull'acquisto forzoso obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. 909/2014 e ulteriormente specificate nel regolamento

¹² GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

¹³ Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

¹⁴ Regolamento delegato (UE) 2020/1212 della Commissione, dell'8 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 3).

¹⁵ Regolamento delegato (UE) 2021/70 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/1229 con riferimento all'entrata in vigore, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 27 del 27.1.2021, pag. 1).

delegato (UE) 2018/1229 potrebbe incidere negativamente sull'efficienza e la competitività dei mercati dei capitali nell'Unione. Tale incidenza potrebbe a sua volta comportare un maggiore scarto denaro-lettera, una minore efficienza del mercato e incentivi ridotti a prestare titoli sui mercati dei prestiti di titoli e sui mercati pronti contro termine e a regolare le operazioni con CSD stabiliti nell'Unione. Si prevede pertanto che i costi dell'applicazione delle norme sull'acquisto forzoso, come attualmente specificato nel regolamento (UE) n. 909/2014, superino i potenziali benefici.

- (4) L'articolo 76, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 è stato modificato dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶. Tale modifica prevede la possibilità di avere date di applicazione diverse per ciascuna delle misure di disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, paragrafi da 1 a 13, del regolamento (UE) n. 909/2014, come ulteriormente specificato nel regolamento delegato (UE) 2018/1229, con l'obiettivo di prevedere il tempo necessario per rivalutare il quadro della disciplina del regolamento stabilito dal regolamento (UE) n. 909/2014, in particolare le norme sull'acquisto forzoso. È pertanto necessario garantire che le disposizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all'acquisto forzoso non si applichino fino al completamento di detta rivalutazione. Ciò eviterebbe inoltre che i partecipanti al mercato sostengano costi di attuazione duplicati in caso di modifica di dette norme a seguito della revisione del regolamento (UE) n. 909/2014¹⁷.
- (5) Di conseguenza le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all'acquisto forzoso non dovrebbero applicarsi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al [GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente norma tecnica di regolamentazione modificativa].
- (6) A norma dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell'articolo 76, paragrafo 5, di tale regolamento nella versione anteriore a quella modificata dal regolamento (UE) 2022/858, l'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ è stato soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2018/1229, per tenere conto del fatto che, a decorrere da tale data, il regolamento (UE) n. 909/2014 e il regolamento delegato (UE) 2018/1229 avrebbero dovuto armonizzare a livello dell'Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti con un ambito di applicazione più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012. Dato che le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/1229 relative all'acquisto forzoso non si applicheranno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al [GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente norma tecnica di regolamentazione modificativa], è necessario prevedere le procedure di acquisto forzoso precedentemente stabilite dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012 fintanto che le norme di cui agli articoli da 21 a 38 del regolamento (UE) 2018/1229 sono applicate.

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (GU L 151 del 2.6.2022, pag. 1).

¹⁷ Il 16 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (UE) n. 909/2014 per migliorare l'efficienza dei mercati del regolamento titoli dell'Unione, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria (https://ec.europa.eu/info/publications/220316-central-securities-depositories-regulation-review_it).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).

- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/1229.
- (8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (9) Tenuto conto della portata limitata della modifica, della necessità di garantire al più presto chiarezza ai partecipanti al mercato e del contributo precedentemente apportato da detti partecipanti per la consultazione pubblica condotta dalla Commissione europea nell'ambito della proposta legislativa relativa al regolamento (UE) 2022/858, l'ESMA non ha condotto alcuna consultazione pubblica aperta. Tuttavia l'ESMA ha effettuato un'analisi di alto livello dei potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. Nell'elaborare il progetto di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA ha inoltre collaborato con i membri del Sistema europeo di banche centrali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/1229

Il regolamento delegato (UE) 2018/1229 è così modificato:

- 1) nel capo IV, Disposizioni finali, è inserito il seguente articolo 41 bis:

"Articolo 41 bis

Disposizioni transitorie

Fino al [GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente norma tecnica di regolamentazione modificativa] la controparte centrale di uno Stato membro che presta servizi di compensazione per titoli azionari garantisce la messa in atto di procedure conformi a tutti i requisiti seguenti:

- a) quando una persona fisica o giuridica che vende titoli azionari non è in grado di consegnare i titoli per il regolamento entro quattro giorni lavorativi dal giorno in cui il regolamento è dovuto, sono automaticamente attivate le procedure di acquisto forzoso dei titoli azionari per garantire la consegna per il regolamento;
- b) se l'acquisto forzoso dei titoli azionari per la consegna non è possibile, un importo è pagato all'acquirente, basato sul valore dei titoli azionari da consegnare alla data di consegna, maggiorato di un importo per le perdite subite dall'acquirente in conseguenza del mancato regolamento;
- c) la persona fisica o giuridica che non è in grado di effettuare il regolamento rimborsa tutti gli importi pagati a norma delle lettere a) e b).";

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2) l'articolo 42 è così modificato:

i) il titolo è sostituito dal seguente:

"Entrata in vigore e applicazione";

ii) è aggiunto il seguente comma:

"Le misure di disciplina del regolamento di cui agli articoli da 21 a 38 non si applicano tuttavia fino al [GU: inserire la data corrispondente a tre anni dopo l'entrata in vigore della presente norma tecnica di regolamentazione modificativa]."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.7.2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN